

Ordinanza di modifica provvedimento precedente del 21/09/2016
RG n. 2328/2016

E' fondata la tesi dei debitori opposenti secondo cui tale norma, pur essendo inserita nella disciplina della esecuzione esattoriale, è applicabile anche nelle procedure esecutive ordinarie nel caso in cui l'agente della riscossione diventi il creditore procedente, come nel caso di specie;

Si deve considerare che sarebbe irragionevole ritenere che il debitore esecutato per debiti verso enti pubblici debba essere soggetto all'espropriazione immobiliare per debiti inferiori ad € 120.000,00 solo perché la Riscossione Sicilia abbia deciso di procedere con un'esecuzione ordinaria anziché con un'esecuzione esattoriale;

Si deve anche considerare che sebbene la procedura esecutiva esattoriale sia una procedura che per buona parte è gestita autonomamente dall'agente della riscossione, con il controllo differito dell'autorità giudiziaria, tuttavia non sussistono ragioni procedurali per differenziare il trattamento del debitore che subisce l'esecuzione esattoriale con riferimento all'entità del debito;

Appare dunque preferibile l'interpretazione secondo cui la disposizione di cui all'art. 76 DPR 602/1973 non è dettata in ragione della specialità del rito esattoriale, bensì allo scopo di agevolare i debitori esonerandoli dal subire un'esecuzione immobiliare: infatti la norma è stata introdotta dalla L. 98/2013, intitolata "disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";

Inoltre dalla formulazione dell'art. 76 DPR 602/1973 si ricavano altri elementi per sostenere che scopo della norma sia tutela del debitore quale soggetto debole: infatti l'art. 76 prevede che l'agente della riscossione non può dare corso all'espropriazione agendo sulla casa di abitazione e neppure può dare corso all'espropriazione sui beni appartenenti ad uno specifico paniere di beni considerati essenziali per il debitore; infine l'ultimo comma della norma parla di "franchigia di € 120.000,00", così facendo riferimento ad un esonero dall'espropriazione immobiliare;

Dunque tale disposizione può essere applicata anche alle procedure ordinarie quando l'Agente della Riscossione è unico creditore procedente;

Per quanto detto, sussiste la probabile fondatezza dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. presentata dagli esecutati e quindi il reclamo deve essere accolto;

Le spese di lite della fase di reclamo devono essere interamente compensate tenuto conto dell'assenza di precedenti giurisprudenziali;

P.Q.M.


In riforma dell'ordinanza del GE del 16.5.2016 nella procedura esecutiva immobiliare RGE 209/2009, sospende la procedura esecutiva;

Compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Ragusa, li 17.9.2016.


Il Giudice estensore

dott.ssa Maria Rabini




Il Presidente

Dott. Salvatore Barracca



TRIBUNALE DI RAGUSA
Depositato in cancelleria

 21 SET. 2016